



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 22/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2 maggio 2014, n. 119

Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino". Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Lucera (FG), per l'installazione di una RMN del gruppo A per uso diagnostico e di una TAC presso il Centro di radiologia di Giovine - Vergantino, con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56. Parere Favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione dello struttura corredandola della documentazione prescritta. 11 Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza(...)".

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, "Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con nota prot. gen. n. 84392 del 19/09/2012, integrata dalla successiva nota di chiarimenti prot. gen. n. 20321 del 01/03/2013, il Comune Foggia richiedeva allo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, il parere di compatibilità per l'installazione di una TAC di ultima generazione e di una RMN ad alto campo (1,5 Tesla) presso il "Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia - Dott. Perfetto e C. s.a.s.", con sede in Foggia alla Via Monfalcone n. 14.

Con nota prot. n. 0012063 del 07/03/2013 il Comune di Lucera (FG) richiedeva allo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, il parere di compatibilità per l'installazione di una RMN del gruppo A presso il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56.

Il predetto Regolamento Regionale n. 3/2006, all'art. 1, lett. C), sub c), ha definito il fabbisogno di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET) per la Regione Puglia come segue:

TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS;

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A. O. e IRCCS;

PET: 3 ciclotroni e 8 postazioni, di cui almeno 5 pubbliche, assicurando una postazione pubblica per aree di 750,000 abitanti, esclusi gli IRCCS.

Pertanto, per la ASL FG, avente una popolazione pari a 640.836 (fonte DIEF 2012), il fabbisogno di TAC è pari a 10,42 (ovvero 11) mentre quello di RMN è pari a 5,21 (ovvero 6).

Con nota prot. AOO-081/4046/Coord del 6/10/2011 questo Servizio avviava la ricognizione delle grandi macchine (TAC, RMN, PET) presenti presso le strutture pubbliche e le strutture private accreditate della Regione Puglia, invitando i Direttori Generali delle ASL, AOU e IRCCS ad inviare i dati rivenienti da tale ricognizione.

Il Direttore Generale della ASL FG, con nota prot. 6867 del 25/01/2012 trasmetteva l'elenco relativo a detta ricognizione, rettificandolo prima con nota prot. n. 40826 del 17/05/2012, a seguito di intervenuta richiesta di chiarimenti di questo Servizio, e poi con nota prot. 106772 del 19/12/2012.

Dalla suddetta ricognizione si evinceva che nel territorio della ASL FG risultavano presenti 8 TAC (6 pubbliche e 2 private accreditate) e 3 RMN (2 pubbliche ed 1 privata).

Nel dettaglio, riguardo il fabbisogno di TAC per il territorio dell'ASL FG:

- il fabbisogno previsto è di n. 11 TAC;

- dalla ricognizione della ASL FG del 19/12/2012 risultavano presenti sul territorio 6 TAC pubbliche e n. 2 private accreditate (TOT. 8);

- è stata rilasciata autorizzazione all'esercizio per 1 TAC presso struttura privata;
- è stato rilasciato parere di compatibilità per l'installazione di 1 TAC presso struttura privata;
- 1 TAC di nuova installazione presso struttura pubblica è oggetto di finanziamenti FESR 2007-2013;

pertanto, il numero totale di TAC presenti o previste sul territorio dell'ASL FG era di 11, per cui il fabbisogno risultava esaurito.

Circa il fabbisogno di RMN grandi macchine per il territorio dell'ASL FG:

- il fabbisogno previsto per il territorio dell'ASL FG è di n. 6 RMN:
- dalla ricognizione della ASL FG del 19/12/2012 risultavano presenti sul territorio 2 RMN pubbliche e 1 RMN privata accreditata (TOT. 3);
- 1 RMN di nuova installazione è oggetto di finanziamenti FESR 2007-2013;
- è stato rilasciato parere di compatibilità per l'installazione di 1 RMN presso struttura privata;

pertanto, il numero totale di RMN grandi macchine presenti o previste sul territorio dell'ASL FG è di 5, per cui si rilevava un fabbisogno residuo di grandi macchine RMN pari a n. 1 unità.

Questo Servizio, con nota prot. n. AOO_081/ 1652/APS1 del 24/04/2013, verificato che il fabbisogno di grandi macchine TAC nel territorio dell'ASL FG, stabilito dal R.R. n. 3/06, risultava soddisfatto, esprimeva parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità per l'installazione di una grande macchina TAC, richiesta dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia - Dott. Perfetto e C. s.a.s.

Contestualmente, con nota prot. n. AOO_081/ 1654/APS1 del 24/04/2013, questo Servizio, attesa la residua disponibilità di una RMN sul territorio della ASL FG, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e dell'art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 invitava il Direttore Generale della ASL FG ad esprimere un parere in ordine alle due richieste di verifica di compatibilità per l'installazione di RMN nel territorio della ASL FG, trasmesse dal Comune di Foggia e dal Comune di Lucera, in relazione:

- alla allocazione delle RMN già in esercizio o previste nel territorio, comprese -benché non rientranti nel fabbisogno - quelle operanti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria OORR di Foggia e l'IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG);
- alla domanda di detta tipologia di prestazioni da parte dell'utenza residente nei diversi distretti socio-sanitari;
- nonché alla migliore accessibilità ai servizi sanitari.

Il Direttore Generale della ASL FG, con nota prot. n. 0055185-13 del 10/06/2013, comunicava a questo Servizio che "in relazione a quanto richiesta, è stata operata, preliminarmente, una ricognizione delle grandi macchine esistenti e di quelle da attivare nel territorio della ASL FG dalla quale è risultata che l'utenza residente nei Distretti di Foggia è adeguatamente e sufficientemente servita dalle macchine esistenti, mentre il Distretto di Lucera è del tutto privo di grandi macchine.

A questa preliminare e necessaria ricognizione, si aggiunge la considerazione che il Distretto sanitario di Lucera include diversi paesi del subappennina arrivando ad un bacino di utenza che, compresa la città di Lucera, è di oltre 60.000 abitanti per i quali è più facile raggiungere Lucera che Foggia o San Severo, per ragioni geografiche, di viabilità e storiche.

Peraltro, fornendo il distretto di Lucera di una RMN, si ridurrebbero le richieste del medesimo servizio presso il Distretto di Foggia, con indubbio miglioramento della fruizione e della qualità del servizio stesso che sarebbe a tutto vantaggio dell'utenza.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, sono del parere che l'unico RMN ancora disponibile, vada assegnata al Comune di Lucera."

Pur tuttavia, posto che tra le apparecchiature presenti presso il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" non risultava una TAC "installata ed operante", necessaria per l'installazione di una RMN grande macchina ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 2-8-1991, questo Servizio, con nota prot. n. AOO_081/4017/APS1 del 06/11/2013, esprimeva parere negativo alla richiesta di installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo A per uso diagnostico presso il medesimo Centro, formulata ai sensi del DM 02/08/1991 e dell'art. 5 della L.R. n.8/2004 ed allegata alla nota prot.

n.0012063 del 07/03/2013 a firma del Sindaco di Lucera.

Inoltre, preso atto della nota prot. n. 0055185-13 del 10/06/2013 con cui il Direttore Generale della ASL FG ha comunicato “che l’utenza residente nei Distretti di Foggia è adeguatamente e sufficientemente servita dalle macchine esistenti” ed ha ritenuto che l’unica RMN ancora disponibile dovesse essere “assegnata” al Comune di Lucera, questo Servizio, con nota prot. n. AOO_081/4507/APS1 dell’11/12/2013, esprimeva parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità per l’installazione di una grande macchina RMN richiesta dal Comune di Foggia a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal “Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia - Dott. Perfetto e C. s.a.s.”.

A seguito di ulteriore domanda presentata dal Centro di radiologia “Oi Giovine - Vergantino”, con nota prot. n. 50431 del 15/11/2013 il Comune di Lucera (FG) ha richiesto allo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, il parere di compatibilità per l’installazione di una RMN del gruppo A per uso diagnostico e di una TAC presso detto Centro radiologico.

Successivamente, il Direttore Generale della ASL FG, con nota prot. n. 0205817 del 19/12/2013, integrata dalla nota prot. n. 0018909 del 04/03/2014 e dalla nota prot. n. 0021891 del 13/03/2014, in riscontro alla nota di questo Servizio prot. n. AOO_081/3001/AP51 del 07/08/2013 ed alla successiva di sollecito prot. n. AOO_081/4241/APS1 del 20/11/2013, ha trasmesso il prospetto aggiornato della Ricognizione delle Grandi macchine nella ASL FG.

Dalla suddetta ricognizione trasmessa dal Direttore Generale della ASL FG si evince che nel territorio della ASL FG all’attualità risultano installate o in corso di installazione 10 TAC (6 pubbliche e 4 private) e 5 RMN (3 pubbliche ed 2 private).

Nel dettaglio, per quanto riguarda le TAC, in base alla ricognizione delle grandi macchine trasmessa dal D.G. della ASL FG, si evince che sul territorio sono installate o in corso di installazione le seguenti grandi macchine:

- 1 TAC presso il P.O. di San Severo;
- 1 TAC presso il P.O. di Cerignola;
- 1 TAC presso il P.O. di Lucera;
- 1 TAC presso il Poliambulatorio di San Marco in Lamis;
- 1 TAC presso il P.O. di Manfredonia;
- 1 TAC presso il 055 di Foggia (in corso di installazione);
- 1 TAC presso lo Studio Associato dei Dottori Troya - Foggia (accreditata);
- 1 TAC presso la Società “Imago X Ray s.r.l.” - Cerignola (FG) (autorizzata);
- 1 TAC presso la Casa di Cura Villa Igea “Prof. Brodetti” - Foggia (accreditata);
- 1 TAC presso la Casa di Cura “Villa Serena e Nuova San Francesco” di Foggia (rilasciata autorizzazione all’installazione - in corso la procedura di autorizzazione all’esercizio).

Rispetto alla precedente ricognizione trasmessa dalla ASL FG con nota prot. gen. n. 84392 del 19/12/2012, la nuova ricognizione dà atto che “l’apparecchia TAC ‘TOSHIBA C2522356 TSX -101A/4K AQUILON MULTI’ del Poliambulatoria di Vico del Gargano è stato dismesso in data 01/03/2013.”

Pertanto, dato il fabbisogno previsto in base ai parametri numerici del R.R. n. 3/2006 di n. 11 TAC, risulta un fabbisogno residuo di 1 TAC.

Per quanto concerne le RMN, la nuova ricognizione delle grandi macchine del 19/12/2013, integrata dalla nota prot. n. 0018909 del 04/03/2014 e dalla nota prot. n. 0021891 del 13/03/2014, ha confermato il fabbisogno di cui alla nota prot. gen. n. 84392 del 19/12/2012; in particolare:

- 1 RMN presso il P.O. di San Severo;
- 1 RMN presso il P.O. di Cerignola;
- 1 RMN presso il DSS di Cerignola (in corso di installazione);
- 2 RMN presso lo Studio Associato dei Dottori Troya - Foggia.

Pertanto, dato il fabbisogno previsto in base ai parametri numerici del R.R. n. 3/2006 di n. 6 RMN grandi macchine, risulta un fabbisogno residuo di 1 grande macchina RMN.

Posto quanto sopra, in relazione alla valutazione in cui si sostanzia la verifica di compatibilità, si osserva quanto segue.

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

L'art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 dispone che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentito l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesto già presenti in ambito provinciale."

Con D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004", pubblicata sul B.U.R.P. n. 154 del 26/11/2013, sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

La predetta Deliberazione ha stabilito che, per le richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa si applicano i seguenti principi e criteri:

- l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione allo realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

- a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

- la mancato rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

- la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengono all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

- in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in

assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale -quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Dunque, anche in conformità al costante orientamento giurisprudenziale richiamato nelle motivazioni della stessa DGR 2037/2013 (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2012, n. 445), la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture, mentre il criterio "cronologico" della presentazione delle istanze può soccorrere solo in via meramente residuale.

Per quanto innanzi, questo Servizio:

- rilevato che il parere negativo (prot. n. A00_081/1652/APS1 del 24/04/2013) al rilascio della verifica di compatibilità per l'installazione di una grande macchina TAC
- richiesta dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia - Dott. Perfetto e C. s.a.s., è stato espresso sulla base della ricognizione del 19/12/2012 dalla quale risultava esaurito il fabbisogno di TAC;
- preso atto che dalla successiva ricognizione del 19/12/2013, integrata dalla nota prot. n. 0018909 del 04/03/2014 e dalla nota prot. n. 0021891 del 13/03/2014, risulta che "l'apparecchio TAC 'TOSHIBA C2522356 TSX - 101A/4K AQUILON MULTI' del Poliambulatorio di Vico del Gargano è stato dismesso in data 01/03/2013.";
- considerato, dunque, che alla data di trasmissione del parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità per l'installazione di una grande macchina TAC richiesta dal Comune di Foggia risultava già dismessa la TAC del Poliambulatorio di Vico del Gargano;
- ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, riproporre d'ufficio la richiesta di parere di compatibilità per l'installazione di una TAC di ultima generazione presso il "Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia -Dott. Perfetto e C. s.a.s.", con sede in Foggia alla Via Monfalcone, n. 14, trasmessa dal Comune Foggia con nota prot. gen. n.84392 del 19/09/2012, integrata dalla successiva nota di chiarimenti prot. gen. n. 20321 del 01/03/2013, sebbene la stessa sia stata già oggetto di parere negativo, con espressa riserva di confermare o annullare successivamente detto parere negativo di cui alla nota prot. n. A00_081/1652/APS1 del 24/04/2013;
- considerato che in ordine alla RMN richiesta dal Comune di Lucera (FG) con nota prot. n. 0012063 del 07/03/2013, lo scrivente Servizio ha espresso parere negativo all'installazione presso il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" sebbene il Direttore Generale della ASL FG, con nota prot. n. 0055185-13 del 10/06/2013, avesse comunicato che "l'unica RMN ancora disponibile, vada assegnata al Comune di Lucera". Tanto, in ragione del fatto che l'allegato 1 del D.M. 02/08/1991. prevede che l'installazione di apparecchiature di RMN (grandi macchine) può essere consentita alle strutture che posseggano installata ed operante, oltre alle apparecchiature di radiologia convenzionale ed ecotomografia, una T.A.C., e che il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" di Lucera non è in possesso di autorizzazione per TAC;
- vista la successiva nota prot. n. 50431 del 15/11/2013, con la quale il Comune di Lucera (FG) ha richiesto allo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, il parere di compatibilità per l'installazione di una RMN del gruppo A per uso diagnostico e di una TAC presso il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56;
- atteso il residuo fabbisogno di n. 1 TAC e di n. 1 RMN;

con nota prot. n. A00_081/1150/APS1 del 24/03/2014, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92, art. 7, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, ha invitato il Direttore

Generale dell'ASL FG ad esprimere, in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Lucera in relazione all'istanza del Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" per l'installazione di una TAC ed una RMN, e dal Comune di Foggia in relazione all'istanza del "Centro Radiodiagnostico di Radiologia, Ecografia, Senologia - Dott. Perfetto e C. s.a.s." per l'installazione di una TAC, un parere motivato secondo i principi ed i criteri di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione:

- all'allocazione delle TAC e delle RMN grandi macchine già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda;
- all'eventuale programmazione dell'attivazione di TAC e RMN grandi macchine pubbliche nell'ambito della stessa ASL.

Il Direttore Generale della ASL FG, in riscontro alla richiesta di cui innanzi, con nota prot. n. 0028478 del 31/03/2014, ha comunicato quanto segue.

"La situazione attualmente in essere nel territorio della ASL FG in merito alla presenza di TAC e RAM grandi macchine già in esercizio non è sostanzialmente mutata rispetto alla data in cui si è reso il precedente parere del 10.6.2013 pro!. n. 0055185-13.

E, precisamente, come riporta la stessa Regione nella nota a cui si sta dando riscontro, per quanto riguarda le TAC, a fronte di un fabbisogno previsto pari ad 11 TAC, ce ne sono IO operative di cui 6 pubbliche e 4 private, mentre per le RMN, su un Abbisogno previsto di 6, ce ne S0170 5 di cui 3 pubbliche e 2 private.

Passando alla copertura territoriale assicurata dalle dette grandi macchine presenti e, in particolare, alla situazione di Lucera e Foggia (oggetto della richiesta) si ha che: per le TAC, Foggia dispone di tre TAC private e una pubblica, mentre Lucera ha solo una pubblica; per le RMN, a Foggia sono presenti due private, mentre a Lucera nessuna.

Dunque, ciò che risulta è che l'utenza residente nei Distretti di Foggia è adeguatamente e sufficientemente servita dalle macchine esistenti, sia TAC che RMN, mentre il Distretto di Lacera è del tutto privo di grandi macchine per le RMN ed ha una sola TAC, pubblica, per la quale, quindi, si scontano i tempi di attesa della struttura pubblica che determinano giornalmente una migrazione del bacino di utenza di Lacera e paesi limitrofi direttamente verso Foggia, per poter scegliere di rivolgersi alle strutture privateli esistenti.

Dunque, la situazione che si determina per la suddetta ripartizione delle grandi macchine nell'ambito dell'ASL FG è che il Distretto sanitario di Lacera, si trova, in realtà, sfornito di grandi macchine e non è, quindi, in grado di far fronte alla domanda che, di conseguenza, è dirottata su Foggia. Ed è da considerare che il Distretto di Lucera include diversi paesi del subappennino arrivando ad un bacino di utenza che, compresa la città di Lucera, è di oltre 60.000 abitanti per i quali è più facile raggiungere Lacera che Foggia o San Severo, per ragioni geografiche, di viabilità e storiche.

Pertanto, fornendo il distretto di Lucera di una RMN e di uno TAC, si ridurrebbero le richieste del medesimo servizio presso il Distretto di Foggia, con indubbio miglioramento della fruizione e della qualità del servizio stesso che sarebbe a tutto vantaggio dell'utenza che non sarebbe più costretta a migrare verso Foggia, ma avrebbe la possibilità di usufruire del servizio rimanendo nel proprio paese (per i residenti a Lacera) o di far spostamenti più brevi e comodi (per i residenti del subappennino), scontando anche un servizio più veloce.

Alle suddette considerazioni va aggiunta un'altra: la RMN, come chiarito dalla stessa Regione, non può essere autorizzata in assenza di una TAC, per cui. avendo il territorio della ASL di Foggia una sola RMN ed una sola TAC' disponibili, è opportuno e necessario che vadano autorizzate insieme sia per non perdere la possibilità di installare RMN rimasta (lasciando tutto il bacino di utenza di Lacera privo di tale servizio) sia perché, come innanzi evidenziato, è necessario coprire un'area del territorio della ASL di PC quasi priva di grandi macchine (sia 714C che RMN), anziché aggiungerne altre nella zona di Foggia già ben servita.

Il tutto per assicurare la prevista equa ripartizione territoriale, cd fine di un'ottimale fruizione del servizio

da parte dell'utenza.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, sono del parere che la TAC e la RMN ancora disponibili, vadano assegnate al Comune di Lucera.”

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera (FG), con nota prot. n. 50431 del 15/11/2013, per l'installazione di una RMN del gruppo A per uso diagnostico e di una TAC presso il Centro di radiologia “Di Giovine - Vergantino” con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che “l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (comma 3, art. 20, L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del

Servizio Accreditamento

e Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera (FG), con nota prot. n. 50431 del 15/11/2013, per l'installazione di una RMN del gruppo A per uso diagnostico e di una TAC presso il Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Lucera (FG);

- al Legale Rappresentante del Centro di radiologia "Di Giovine - Vergantino" con sede in Lucera alla Via Cesare Battisti n. 52/56;

- al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)

- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'alba telematico);

- il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in originali.;

- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
